

L'estensione del reverse charge dal 02/05/2016.

Come noto, il reverse charge consiste nel rovesciamento dell'obbligo di applicazione dell'IVA, che è posto in capo all'acquirente o committente anziché al cedente o prestatore.

In particolare, il cedente o prestatore emette fattura senza addebito dell'IVA, la quale deve essere:

- a) integrata dall'acquirente o committente con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- b) annotata da quest'ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Nell'ambito del recepimento delle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e 2013/43/UE, disposto dalla Legge n. 154/2014, c.d. "Legge di delegazione europea 2013", il Governo ha approvato il D.Lgs. n. 24/2016, contenente specifiche disposizioni "contro le frodi in materia di IVA" che prevedono l'applicazione (temporanea) del reverse charge a talune operazioni "a rischio frodi" modificando l'art. 17, DPR n. 633/72.

La nuova denominazione dell' art. 17, DPR n. 633/1972

Innanzitutto il Decreto in esame provvede a ridenominare la rubrica del citato art. 17 da "Soggetti passivi" a "Debitori d'imposta".

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la nuova denominazione è collegata al fatto che "la disciplina contenuta nell'articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta".

La nuova fattispecie di applicazione del reverse charge

In particolare al comma 6 del citato art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) è soppresso il riferimento ai "loro componenti ed accessori". Il reverse charge è quindi limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72. La previsione in esame è operativa già dall'1.4.2011 a seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio UE con la Decisione 22.10.2010, n. 2010/710/UE. Si rammenta che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2010, n. 59/E e ribadito nella Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E l'applicazione del reverse charge alla fattispecie in esame interessa "le sole cessioni ... effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio";
- 2) è stata inserita la nuova previsione relativa alle "cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale". Va evidenziato che la sopra riportata previsione, limitatamente alle cessioni di "dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale", è già operativa dall'1.4.2011 a seguito della citata Decisione UE n. 2010/710/UE. È opportuno che l'Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire l'ambito oggettivo (individuazione puntuale dei beni) e soggettivo (il reverse charge è applicabile alla fase distributiva fino al commercio al dettaglio?) relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge;
- 3) sono soppresse le lett. d) e d-*quinquies*). Di conseguenza il reverse charge non trova applicazione alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione. A tal fine va sottolineato che le 2 fattispecie non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione della misura speciale di deroga da parte della Commissione UE.

In base al nuovo comma 8 dell'art. 17 in esame, le novità di cui sopra, hanno natura temporanea, essendo applicabili fino al 31.12.2018.

Infine a seguito della modifica del comma 7 dell'art. 17 in esame è (ri)confermata la possibilità in capo al MEF di individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 199 e 199-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, nonché dall'art. 199-ter della citata Direttiva per il quale è stata attivata la "procedura di reazione rapida".

Analoga possibilità è riconosciuta con riferimento ad ulteriori operazioni per le quali è richiesto il rilascio di una misura speciale di deroga ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono entrate in vigore il 3.3.2016. Tuttavia relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge (cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop) l'applicazione della nuova disposizione decorre dalle operazioni effettuate dal 2.5.2016.

(riproduzione vietata)